



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
34^ Seduta
Martedì 28 marzo 2017

Deliberazione n. 188 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Modifica alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 e ss.mm.ii..

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 27, a favore 17, astenuti 10 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

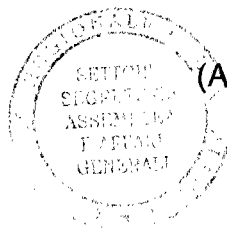
...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 aprile 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 188 del 28 marzo 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE

3 AGOSTO 1999, N. 20 E SS.MM.II.

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2017.

Reggio Calabria, 31 marzo 2017

IL PRESIDENTE

(Nicola Irto)



RELAZIONE

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria è un ente strumentale della Regione Calabria, istituito con legge regionale n. 20/1999, che svolge specifiche funzioni tecniche necessarie per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente.

L'articolo 11 della legge istitutiva, così come sostituito dall'articolo 22 comma 1 lettera d) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, indica – al primo comma – i requisiti richiesti per l'accesso all'incarico di Direttore Generale dell'Ente disponendo che lo stesso sia “scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio”.

Il vigente testo legislativo regionale prevede che le competenze e le esperienze professionali siano maturate unicamente in ambito ambientale per un periodo temporale superiore agli anni 5 (cinque).

La formulazione del requisito – oggetto della proposta di modifica della legge regionale – è mutuato e raccordato alle disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” – pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 166 del 18.7.2016 – ed entrata in vigore in data 14 gennaio 2017.

Del sistema nazionale fanno parte l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per la Protezione dell'Ambiente.

All'articolo 8 del succitato provvedimento è stabilito che “i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionali e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici”.

Pertanto ai fini dell'adeguamento del quadro normativo regionale a quello nazionale si propone la modifica del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 sostituendolo con il seguente: “E' scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132”.



**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Art. 8 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

La presente proposta di legge modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 recante: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – A.R.P.A.CAL." ai fini dell'adeguamento del quadro normativo regionale a quello nazionale recependo il possesso dei requisiti riportati nell'art. 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" – pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 166 del 18.7.2016 – ed entrata in vigore in data 14 gennaio 2017 ai fini di poter accedere all'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

La presente proposta di legge non individua fruitori delle attività, interventi e contributi.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

La proposta di legge introduce modifiche di carattere ordinamentale, in quanto attiene alla modifica dei requisiti che i soggetti devono possedere per poter essere idonei alla nomina di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria. La proposta non prevede oneri finanziari aggiuntivi in quanto il trattamento economico spettante al Direttore Generale rimane quello previsto dall'art. 11 comma 8 della l.r. 20/99 che non è oggetto di modifica.



Consiglio Regionale della Calabria

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari- Elementi e criteri
Articolo 1	Nessun onere finanziario. La proposta non prevede oneri finanziari aggiuntivi in quanto il trattamento economico del Direttore Generale rimane quello previsto all'art. 11 comma 8 della l.r. 20/99 che non è interessato dalla presente modifica.

Totale _____

ARTICOLAZIONE PER ANNO. Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.		Euro
Art.		Euro
Art.		Euro
Art.		Euro
Art.		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)



Consiglio Regionale della Calabria

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1. ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐

- ☐ utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

➤ Programma n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

➤ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

➤ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐

➤ Tipologia n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

➤ Programma n. _____ ☐



Consiglio Regionale della Calabria

1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente ☐

➤ Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

➤ Anno _____,

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03
Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1
spese correnti ☐

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03
Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale –
Titolo 2 spese in conto capitale ☐

☐ utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma
concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

☐ **Titolo di Entrata** _____, **Tipologia** _____ **Categoria** _____ ☐

☐ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐



Consiglio Regionale della Calabria

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

☐ Anno _____, Programma n. _____

☐

2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

☐ Anno _____, Programma n. _____

☐

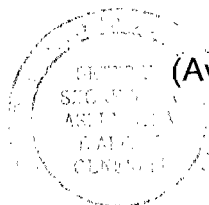
3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

☐

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 aprile 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20)

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria — ARPACAL), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "E' scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.